



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Del 29.11.2011 n. 244

**DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI
AMBIENTALI**

Oggetto: Comune di Sassoferrato - Realizzazione di impianto fotovoltaico di potenza pari a 1,8 mWp denominato "Campo Ecologico Solare Monterosso". Proponente: Sviluppo Sostenibile srl. Autorizzazione unica in variante al PRG comunale ex art. 12 comma 3 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Destinatari

Dipartimento III

Ancona,
29.11.2011

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

CONSIDERATO che il 20.05.2011, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 54814 del 24.05.2011, la ditta Sviluppo Sostenibile srl ha depositato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 comma 3 d.lgs. 387/2003, per la realizzazione, nel comune di Sassoferrato, di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1,8 mWp denominato "Campo Ecologico Solare Monterosso" e del relativo elettrodotto di connessione alla rete Enel;

PRESO ATTO che:

- il progetto si inserisce nell'area di Monterosso, comune di Sassoferrato, a circa 4,3 km dal centro abitato di Sassoferrato, in un'area piuttosto pianeggiante di circa 47.600 mq delimitata ad est da una strada in terra;

- l'impianto sarà costituito complessivamente di 7500 moduli di potenza unitaria di 240 Wp, del tipo TRINA SOLAR 240 W in silicio policristallino ad alta efficienza (14,7 %), delle dimensioni di 1650 mm x 992 mm x 46 mm, suddivisi in 375 stringhe aventi ognuna 20 moduli, per una superficie complessiva di 12276 m² (1650 mm x 992 mm x 7500). Le strutture fotovoltaiche copriranno un'estensione planimetrica di circa 36.150 mq.;

- l'area interessata dal progetto è identificata al C.T. di Sassoferrato al foglio n. 51, particelle n. 114 - 116 - 35 - 190 - 61 - 62 - 63;

RICHIAMATI:

- l'art. 12 comma 3 del citato decreto legislativo, secondo cui "*La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - OMISSIS - sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. OMISSIS*";

- l'art. 16 della legge regionale 12.06.2007 n. 6, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 55 del 21.06.2007 che, a partire da luglio 2007, ha delegato alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, il quale dà attuazione alla Direttiva 2001/77/CE in materia di fonti energetiche rinnovabili, per quanto concerne gli impianti solari ed, in parte, gli eolici;

CONSIDERATO che l'opera da realizzare è altresì soggetta a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e 6 della l.r. n. 7/2004 e ss.mm.ii., per la quale il 20.05.2011, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 54807 del 24.05.2011, il Proponente ha depositato relativa istanza che si è conclusa con l'adozione della propria determinazione n. 221 del 02.11.2011 che ha escluso il progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni;

DATO ATTO che il 01.06.2011, con nota prot. n. 59438, si è provveduto a comunicare alla Ditta il non avvio del procedimento per carenza dei contenuti minimi e a richiedere quanto necessario ai fini della procedibilità dell'istanza;

VISTA la documentazione integrativa depositata dalla Ditta il 10.06.2011 ed assunta al prot. n. 66950 del 17.06.2011, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*);

DATO ATTO pertanto che:

- con nota prot. n. 77627 del 08.07.2011 si è provveduto a comunicare alla Ditta l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il 08.09.2011, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003, così come modificato dal d.lgs. 28/2011, a



norma del quale *“il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale”*;

- con successiva nota prot. n. 82414 del 14.12.2009, è stata convocata per il 28.07.2011 la Conferenza dei Servizi prevista dall’art. 12 comma 3 del d.lgs. 387/2003, estesa, oltre che alla ditta proponente, a: Comune di Sassoferrato, Comune di Cerreto d’Esi, Comune di Fabriano, Comune di Genga, ENEL Distribuzione SpA, Metema Gestioni, Multiservizi SpA, Soprintendenza Archeologica delle Marche, Snam Rete Gas SpA, Telecom Italia SpA, FS & RFI, Terna SpA, Enac - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea, nonché al Servizio Urbanistica, all’Area SIT PTC e al Settore I - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, facenti capo allo scrivente Dipartimento, per l’acquisizione di pareri e assensi di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che nel corso della riunione, di cui si dà conto nel Documento Istruttorio parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*) e come da verbale agli atti inviato con nota prot. n. 104514 del 09.09.2011 a tutti i soggetti invitati, a seguito dell’illustrazione del progetto:

- è emersa la problematica relativa alle modalità di attuazione dell’intervento, collocato in un’area che il PTC ha originariamente individuato come produttiva intercomunale (comprensorio “Alta Vallesina”) e che il PRG di Sassoferrato ha recepito, nella quale non è previsto l’intervento diretto, ma l’attuazione è subordinata alla stipula di un Accordo di Programma tra tutti i Comuni del comprensorio (Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga e Sassoferrato) e la Provincia. Nel corso della riunione il rappresentante del Comune di Sassoferrato escludeva la necessità di ricorrere ad una variante urbanistica, impegnandosi a stralciare il sito in oggetto dall’area intercomunale e a riconoscere al progetto la conformità urbanistica previo assenso motivato degli altri Comuni.

- lo scrivente Dipartimento si riservava di approfondire le problematiche legate ai sopra richiamati aspetti urbanistici;

- si richiedeva pertanto al proponente documentazione integrativa al progetto;

VISTA la nota del Comune di Sassoferrato - Servizio IV Assetto ed Uso del Territorio prot. n. 11793 del 01.08.2011, pervenuta il 09.08.2011 ed assunta al prot. n. 92334 di pari data, avente ad oggetto: *“Approfondimenti a margine della Conferenza dei Servizi del giorno 28 luglio 2011.”*, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*);

PRESO ATTO altresì della nota del Comune di Sassoferrato prot. n. 14871 del 09.09.2011, pervenuta a mezzo fax ed assunta al prot. n. 106571 del 14.09.2011, di *“Trasmissione Documento del 07.09.2011 sottoscritto dai Sindaci del Comprensorio Alta Vallesina”*, con cui è stato trasmesso il documento avente ad oggetto *“Insediamento impianti fotovoltaici su area produttiva a carattere sovra comunale in Loc. Monterosso Stazione. Realizzazione mediante iniziativa diretta.”*, contenente *“Parere favorevole all’insediamento di campi fotovoltaici, all’interno dell’area produttiva a carattere sovra comunale D2/A ubicata in Loc. Monterosso di Sassoferrato, mediante iniziativa diretta, senza doversi prioritariamente ricorrere alla formalizzazione di un Accordo di Programma fra i comuni del comprensorio Alta Vallesina e la Provincia di Ancona.”*;

RITENUTO che, per le motivazioni contenute nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*), si possa prevedere per il sito in progetto la



realizzazione dell'impianto mediante intervento diretto, lasciando pertanto invariati la destinazione produttiva dell'area e il carattere di intercomunalità, nonché l'attuazione mediante intervento indiretto, della restante area produttiva recepita nel PRG dal PTC;

CONSIDERATO tuttavia che si intendono modificare le modalità attuative previste dal PRG nella zona, con la conseguenza di dover procedere, nell'ambito dell'iter autorizzativo in corso, ad una variante urbanistica, in ossequio al disposto dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, a norma del quale *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, ... che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*;

DATO ATTO che, poiché la modifica al vigente PRG non presenta carattere di sostanzialità, si è ritenuto sufficiente, ai fini della definizione del procedimento di variante, la ratifica, da parte del Comune di Sassoferrato, con propria Deliberazione consiliare, del parere positivo già espresso con la citata nota prot. n. 14871 del 09.09.2011, e che a tal fine si è provveduto alla formulazione della relativa richiesta con ns. nota prot. n. 116736 del 03.10.2011;

VISTA la deliberazione n. 45 del 20.10.2011 del Comune di Sassoferrato, trasmessa alla Scrivente con nota prot. n. 19763 del 08.11.2010, pervenuta il 10.11.2011 ed assunta al prot. n. 137979 dell'11.11.2011, avente ad oggetto *“Insediamento impianti fotovoltaici su area produttiva D2/A a carattere sovracomunale in loc. Monterosso Stazione mediante iniziativa diretta”*, con la quale il Consiglio ha provveduto a ratificare *“il documento sottoscritto in data 07/09/2011 dai Sindaci dei quattro Comuni del Comprensorio, con il quale si esprimeva parere favorevole all'insediamento di campi fotovoltaici, all'interno dell'area produttiva a carattere sovra comunale D2/A ubicata in loc. Monterosso Stazione di Sassoferrato, mediante iniziativa diretta dei Soggetti proponenti, senza doversi prioritariamente ricorrere alla formalizzazione di un Accordo di Programma fra i Comuni del Comprensorio Alta Vallesina e la Provincia di Ancona, in considerazione che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, i medesimi interventi sono soggetti ad autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*.

VISTO altresì quanto di seguito richiamato:

- nota del Comune di Genga pervenuta a mezzo posta elettronica il 22.07.2011 ed assunta al prot. n. 85537 del 25.07.2011, che esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

- parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche prot. n. 6510 del 22.07.2011, pervenuto a mezzo fax ed assunto al prot. n. 85545 del 25.07.2011, *“a condizione che, OMISSIS - vengano denunciate entro le ventiquattro ore eventuali scoperte fortuite;*

- nulla osta di Metema Gestioni srl del 27.07.2011, pervenuto a mezzo fax ed assunto al prot. n. 87115 del 29.07.2011;

- nota di Multiservizi Spa prot. n. 16959 del 26.07.2011, pervenuta a mezzo fax il 28.07.2011 ed assunta al prot. n. 87148 di pari data che recita: *“OMISSIS - sull'area interessata dalla realizzazione dell'impianto non esistono condotte idriche gestite da questa Società. Lungo la strada comunale Monterosso Stazione – Fossa, comunque, è presente una condotta idrica pubblica di adduzione. OMISSIS”*;

- nota di Telecom Italia SpA prot. n. 7985 del 02.08.2011, pervenuta il 04.08.2011 ed



assunta al prot. n. 91254 del 05.08.2011 che recita: “OMISSIS - non è emersa la presenza di nostri impianti nell'area interessata dai lavori.”;

- nulla osta, “relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A.” dell'Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 19103 del 25.08.2011, pervenuto il 01.09.2011 ed assunto al prot. n. 101534 del 02.09.2011;

VISTA la documentazione integrativa depositata dal Proponente in esito alle richieste formulate nella Conferenza dei Servizi il 15.09.2011 ed assunta al prot. n. 107424 di pari data e per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (rif. inf. 01);

PRESO ATTO della nota del Comune di Sassoferrato prot. n. 16967 del 26.09.2011, pervenuta il 29.09.2011 ed assunta al prot. n. 116511 del 30.09.2011, avente ad oggetto “Parere preventivo per apertura nuovo passo carrabile”, e per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (rif. inf. 01);

PRESO ATTO altresì della Determinazione del Dirigente del Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche dello scrivente Dipartimento n. 618 del 06.10.2011, rilasciata in esito al procedimento di cui alla l.r. 19/88, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (rif. inf. 01);

VISTA la documentazione integrativa depositata dalla Ditta il 03.11.2011 contenente gli elaborati aggiornati alle prescrizioni di cui alla propria determinazione n. 221 del 02.11.2011 di esclusione del progetto di cui trattasi dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO del “Contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie modificativo e/o integrativo del contratto di costituzione di diritto di superficie stipulato inter partes in data 14.02.2011”, depositato dal Proponente il 25.11.2011 ed assunto al prot. n. 147078 di pari data, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (rif. inf. 01);

VISTE le disposizioni relative alla definizione degli adempimenti in capo agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, contenute nelle note dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.01.2004, a noi trasmesse con nota prot. n. A2357 del 21.01.2008 pervenuta il 31.01.2008, ns. prot. n. 9836 di pari data e allegata al Documento Istruttorio (rif. inf. 01);

CONSIDERATO che l'esercente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 53-bis del d.lgs. 504/1995 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” e secondo modalità contenute nelle sopraccitate note dell'Ufficio delle Dogane, “OMISSIS...contestualmente all'avvio della propria attività, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Ancona che provvederà a rilasciare, ai soli fini statistici, un Codice Ditta OMISSIS”;

CONSIDERATO infine che, giusto l'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003, il rilascio dell'Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire gli impianti e le relative opere connesse;

PROVVEDUTO pertanto all'approvazione del progetto con le integrazioni presentate nel corso del presente procedimento e delle quali si dà conto nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (rif. inf. 01);



DATO ATTO che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Dott.ssa Raffaella Romagna, relativamente agli aspetti amministrativi e dall'Esperto Tecnico Dott. Ing. Chiara Ferrini per gli aspetti tecnici;

VISTI E RICHIAMATI:

- la propria determinazione n. 221 del 02.11.2011 di esclusione del progetto di cui trattasi dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni;
- il d.lgs. 29.12.2003 n. 387 di *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- l'art. 12 comma 1 del citato decreto, secondo cui *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti - OMISSIS - sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;
- l'art. 12 comma 4 del citato decreto, a norma del quale *“Il rilascio della autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.”*;
- l'art. 12 comma 4 del d.lgs. 387/2003, così come modificato dal d.lgs. 28/2011, a norma del quale *“il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'art. 26 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale”*;
- la l.r. 06.06.1988 n. 19 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt”*;
- il d.lgs. 504/1995 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*;
- le disposizioni relative alla definizione degli adempimenti in capo agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, contenute nella nota dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.011.2004;
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 146/2008 e ss.mm.ii. *“Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”* ;
- l'art. 107, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

D E T E R M I N A

- I. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 387/2003, per le motivazioni espresse in narrativa e contenute nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*) e che qui si intendono integralmente richiamate, la costruzione e l'esercizio, nel comune di Sassoferrato, di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1,8 mWp denominato *“Campo Ecologico Solare Monterosso”* e del relativo elettrodotto di connessione alla rete Enel, conformemente al progetto approvato, depositato presso questa Autorità dalla ditta Sviluppo Sostenibile srl il 20.05.2011, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 54814 del 24.05.2011, così



- come integrato nel corso del procedimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato al presente atto, a pena di decadenza della presente autorizzazione.
- II. Di precisare che eventuali modifiche al progetto così come oggi approvato (*rif. inf. 01*) dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame di questa Autorità, al fine di valutarne la natura sostanziale.
 - III. Di stabilire che **l'autorizzazione costituisce variante al PRG comunale** e che pertanto **gli effetti di quest'ultima sono vincolati alla durata della presente autorizzazione**.
 - IV. Di trasmettere originale della presente determinazione al Comune di Sassoferrato per i successivi adempimenti di competenza.
 - V. Di stabilire che la presente autorizzazione ha durata di venti anni a decorrere dalla data di inizio lavori e potrà essere prorogata su richiesta dell'interessato da presentarsi almeno un anno prima della sua scadenza.
 - VI. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d. lgs. n. 387/2003, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
 - VII. Di trasmettere il presente atto alla ditta Sviluppo Sostenibile srl con sede in via del lavoro n. 4/i - 60035 Jesi (AN).
 - VIII. Di trasmettere altresì copia della presente determinazione ai Comuni di Cerreto d'Esi, Fabriano e Genga del comprensorio "Alta Vallesina".
 - IX. Di dare atto che è posto a carico dell'esercente l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, giusto l'art. 12 comma 4 d.lgs. 387/2003.
 - X. Di dare atto che è posto a carico dell'esercente l'impegno a sottoscrivere in favore del Comune di Sassoferrato, prima dell'inizio dei lavori, polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dell'area interessata dal progetto e del corretto smaltimento dell'impianto *de quo*.
 - XI. Di porre a carico dell'esercente la comunicazione a questa Amministrazione della entrata in esercizio dell'impianto autorizzato e della successiva cessazione dell'attività.
 - XII. Di porre altresì a carico dell'esercente l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività all'Ufficio delle Dogane di Ancona secondo le specifiche modalità riportate nella nota dell'Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.011.2004 allegate al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*) per il perfezionamento del procedimento fiscale di competenza del citato Ufficio.
 - XIII. Di porre inoltre a carico dell'esercente l'obbligo di verificare la necessità dell'eventuale deposito del progetto di cui al presente procedimento, ai sensi del d.p.r. 380/01 e della l.r. 33/84.
 - XIV. Di dare atto che la presente Autorizzazione Unica sostituisce ogni altro provvedimento autorizzativo richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
 - XV. Di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno



di spesa.

XVI. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

XVII. Di dare atto che il presente provvedimento viene emanato in n. 3 originali dei quali uno conservato agli atti presso la Segreteria del Dipartimento III, uno rilasciato al richiedente in bollo a norma dell'art. 4 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 e l'altro trasmesso al Comune di Sassoferrato.

XVIII. Di dare atto che responsabile del presente procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaella Romagna.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- fascicolo Autorizzazione Unica 11 07 07 127

Ancona, 29.11.2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott.ssa Raffaella Romagna)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

DN/dn



Comune di Sassoferrato

**Realizzazione di impianto fotovoltaico
denominato "Campo Ecologico Solare Monterosso"
della potenza di 1,8 MWp**

Ditta: Sviluppo Sostenibile srl

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Direttore del Dipartimento:

Dott. Ing. Roberto Renzi

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Raffaella Romagna

Gli Istruttori:

Dott. Arch. Massimo Orciani

Dott. Ing. Chiara Ferrini



1. PREMESSE	3
<i>Presentazione dell'istanza da parte del proponente</i>	3
<i>Individuazione e localizzazione del progetto</i>	3
<i>Identificazione del proponente</i>	3
<i>Conferenza dei servizi</i>	3
<i>Integrazioni</i>	3
<i>Sub-procedimenti</i>	4
2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	4
3. UBICAZIONE DEL PROGETTO	5
4. ELETTRDOTTO DI COLLEGAMENTO	8
5. TERRE E ROCCE DA SCAVO	8
6. PARERI E NULLA OSTA	9
7. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI	10
8. ELENCO ELABORATI	11



1. PREMESSE

Presentazione dell'istanza da parte del proponente

Domanda pervenuta in data 20/05/2011, assunta al protocollo provinciale n. 54814 del 24.05.2011.

Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto sottoposto al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ha come oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Campo Ecologico Solare Monterosso" della potenza di 1,8 MWp nel Comune di Sassoferrato.

Identificazione del proponente

Ditta Sviluppo Sostenibile srl, Partita IVA 02497970422, con sede in via del Lavoro n. 4/i – Jesi (AN).

Conferenza dei servizi

Con nota ns. prot. n. 82414 del 18/07/2011 è stata indetta per il **giorno 28/07/2011** la Conferenza dei Servizi, ai sensi del disposto dell'art.12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Risultano convocati per l'esame del progetto di cui sopra e l'acquisizione dei relativi pareri, oltre alla Ditta proponente, il Comune di Sassoferrato, il Comune di Cerreto d'Esi, il Comune di Fabriano, il Comune di Genga, ENEL Distribuzione SpA, Metema Gestioni, Multiservizi SpA, Soprintendenza Archeologica delle Marche, Snam Rete Gas SpA, Telecom Italia SpA, FS & RFI, Terna SpA, Enac, Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea e, per la Provincia di Ancona, l'Area SIT-PTC, il Servizio I - Urbanistica, il Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente (Area Ecologica – U.O. Reti di monitoraggio, impianti termici, risorse energetiche e Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche – U.O. Autorizzazioni e concessioni).

La conferenza si conclude invitando la Ditta proponente a produrre i chiarimenti e le integrazioni evidenziati nel verbale.

Integrazioni

Con nota registrata al ns. prot. n. 59438 del 01/06/2011 si comunicava il non avvio del procedimento di Autorizzazione Unica per carenza dei contenuti minimi e si chiedeva di produrre la documentazione progettuale necessaria ai fini della procedibilità della domanda.

Con nota registrata al ns. **prot. n. 66950 del 17/06/2011**, la Ditta ha prodotto i seguenti documenti:

- Tav_11 Planimetria dei cavidotti interni all'impianto;
- Tav_12 Analisi del bacino visuale con indicazione dei punti sensibili e relativi foto inserimenti nonché valutazione del cumulo degli impatti con altri impianti;
- Dichiarazione sulla non interferenza dell'intervento con sottoservizi presenti;
- Conto economico;
- Descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori;
- Analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale.

Con nota registrata al ns. prot. n. 104514 del 09/09/2011 si provvedeva a trasmettere il verbale della Conferenza di Servizi ai soggetti convocati.

Con nota registrata al ns. **prot. n. 107424 del 15/09/2011**, la Ditta ha prodotto i seguenti



documenti:

- Tav_13 Analisi del cumulo degli impatti mediante sovrapposizione dei bacini visuali con indicazione dei punti sensibili e relativi fotoinserimenti;
- Tav_14 Planimetrie relative ad aree di scavo e quantità;
- Tav_15 Opere di mitigazione – Fotoinserimenti relativi ad accrescimenti intermedi;
- Tav_16 Carta della rete di deflusso idrico superficiale;
- Computo metrico estimativo completo delle voci relative alle opere di mitigazione previste.

Con Determinazione del Direttore del 02/11/2011 n. 221 si escludeva il progetto dalla procedura di VIA, riportando le prescrizioni per la mitigazione degli impatti e disponendo, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, l'aggiornamento di tutte le tavole di progetto nel rispetto delle modifiche progettuali intervenute e delle prescrizioni impartite.

Con nota registrata al ns. *prot. n. 133502 del 04/11/2011*, la Ditta ha prodotto il progetto completo di tutti gli elaborati aggiornati alle suddette prescrizioni.

Sub-procedimenti

Il progetto di impianto ha espletato la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 20 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (DGR 164/2009 Allegato 2-B2 punto 5 lettera n decies), che si è conclusa con esclusione da VIA con Determina del Direttore n. 221 del 02/11/2011.

Relativamente alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione alla rete Enel, il progetto è altresì sottoposto alla procedura semplificata di cui all'art. 5 comma 2 della LR 19/88.

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto si inserisce nell'area di Monterosso nel Comune di Sassoferrato, a circa 4,3 km dal centro abitato di Sassoferrato, in un'area piuttosto pianeggiante di circa 47.600 mq delimitata ad est da una strada in terra.

L'impianto sarà costituito complessivamente di 7500 moduli di potenza unitaria di 240 Wp, del tipo TRINA SOLAR 240 W in silicio policristallino ad alta efficienza (14,7 %), delle dimensioni di 1650 mm x 992 mm x 46 mm, suddivisi in 375 stringhe aventi ognuna 20 moduli, per una superficie complessiva di **12276 m²** (1650 mm x 992 mm x 7500). Le strutture fotovoltaiche copriranno un'estensione planimetrica di circa 36.150 mq.

La potenza complessiva sarà di 7500 x 240 Wp = **1.800,0 kWp**, per un'energia prodotta pari a **2.257.516 kWh/anno**.

Le strutture di sostegno saranno in acciaio zincato e alluminio sostenute da micropali zincati infissi nel terreno, di altezza massima fuori terra di 2,4 metri. Il piano dei moduli sarà inclinato rispetto all'orizzontale di 30° (tilt) e orientato a 0° rispetto al sud.

L'impianto sarà costituito da due sottocampi fotovoltaici facenti capo ognuno a 4 inverter di potenza unitaria di 250 kW; il gruppo di conversione sarà composto da n° 8 inverter tipo "PVI CENTRAL 200" che saranno installati all'interno di costruzioni prefabbricate in CAV(2,44 x 3,20m) collegate, attraverso delle condutture in MT interrate, al locale di consegna Enel previsto in prossimità dell'ingresso principale. Tale nuova cabina verrà collegata in extra-esce mediante cavidotto interrato su linea MT "Monterosso", esistente all'interno dell'area di proprietà, uscente dalla cabina primaria AT/MT "Sassoferrato".

Le cabine di trasformazione e di consegna ENEL situate all'ingresso saranno costituite da monoblocchi prefabbricati di varie dimensioni (una cabina da 6,50 x 2,44m e due cabine da 4,50 x 2,44m) con struttura monolitica autoportante e di altezza pari a 2,70m più un rialzo.



Su tutto il perimetro del campo fotovoltaico è prevista una recinzione alta 200cm, realizzata mediante semplice infissione di paletti metallici a sezione circolare e rete verde staccata da terra di 20 cm; il cancello di ingresso sarà realizzato a doppia anta supportato da sostegni metallici semplicemente infissi a terra, il tutto con l'esclusione di qualsivoglia sigillatura e alterazione del terreno d'installazione.

Sul perimetro verrà messa a dimora una siepe costituita da essenze vegetali autoctone di varia specie, che garantiranno una schermatura con altezze sufficienti allo scopo ma non uniformi.

Arretrando l'impianto rispetto alla proprietà catastale, ad est del campo FV lungo la strada vicinale della Fossa, è stata prevista una fascia verde Green-way, che si porrà come mitigazione visiva dell'impianto con la messa a dimora di vegetazione propria dei luoghi e che sarà caratterizzata da una serie di piazze collegate da un percorso ciclo pedonale. Sul percorso si alterneranno spazi per il gioco, per la ricreazione, e pannelli didattici, relativi alla illustrazione del funzionamento dell'impianto in oggetto.

In aggiunta all'intervento mitigativo originariamente previsto, la Ditta ha inserito una fascia arborea con andamento nord-sud nella parte centrale dell'impianto, in modo che esso risulti schermato da Castiglioni e zone limitrofe (integrazioni ns. *prot. n. 133502 del 04/11/2011*).

Al termine dei lavori di installazione dell'impianto verrà eseguita una semina omogenea ed estesa per tutta la dimensione del sito al fine di realizzare un manto superficiale vegetato, attraverso l'introduzione di essenze erbacee opportunamente scelte tra quelle tipiche e storicamente presenti.

Non è prevista una viabilità interna all'impianto; al termine dei lavori di installazione l'intera superficie interessata dall'impianto sarà lasciata naturalmente inerbita senza alterazione dello stato di fatto.

In merito al deflusso delle acque meteoriche, all'interno del lotto verranno realizzati fossi di scolo e all'esterno verranno sfruttate le linee esistenti verso il fosso stagionale a nord dell'area (integrazioni ns. *prot. n. 107424 del 15/09/2011*). La sezione tipo dei fossi di scolo di progetto ha dimensioni di 0,4m in larghezza e 0,50 m in profondità (integrazioni ns. *prot. n. 133502 del 04/11/2011*).

L'impianto sarà dotato di pali di illuminazione e di videosorveglianza, dove le luci si accenderanno solamente a seguito di segnalazione attraverso rilevatori di presenza.

La fase di costruzione dell'impianto durerà circa 4 mesi. L'impianto sarà completamente reversibile, restituendo l'area allo stato ante-operam senza compromissioni.

In occasione della Conferenza di Servizi (cfr. paragr. 1), il Comune di Sassoferrato fa presente che:

- l'intervento in progetto non interferisce con l'impianto eolico al confine tra il Comune e la Regione Umbria, in località Pantana.
- in merito alla vicinanza dell'impianto in oggetto al sito in cui è previsto un progetto di cava concorrente nell'ambito del Piano Provinciale delle Attività Estrattive, il progetto di cava in questione è in graduatoria in seconda posizione tra gli esclusi.

3. UBICAZIONE DEL PROGETTO

L'impianto fotovoltaico in oggetto sarà ubicato nel Comune di Sassoferrato (AN) su terreno individuato al C.T. di Sassoferrato al foglio n. 51, particelle n. 114 – 116 – 35 - 190 - 61 - 62 – 63, concesso alla Ditta con **contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie ad "effetti anticipati"** (ns. *prot. n. 147078 del 25/11/2011*) i cui estremi si riportano qui di seguito:

- Atto sottoscritto in data 24/11/2011, modificativo e/o integrativo del contratto di costituzione di diritto di superficie stipulato inter partes in data 14/02/2011, in via di trascrizione;



- Registrazione in data 25/11/2011 al n. 1465;
- Durata del contratto preliminare 24 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione;
- Impegno a stipulare il contratto definitivo entro e non oltre 150 giorni dal verificarsi delle condizioni riportate all'art. 12 del citato contratto preliminare.

Dal Certificato di Assetto del Territorio rilasciato dal Comune di Sassoferrato (*prot. n. 444 del 13/01/2011*) si può evincere quanto segue:

- Il lotto di progetto ricade in Area D2/A – Zona di espansione produttiva sovracomunale (artt. 41-44 delle N.T.A. del P.R.G.);
- L'area in esame non è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267;
- L'area in oggetto non viene elencata tra quelle a rischio e/o pericolosità censite dal P.A.I. (Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico).

Dal suddetto Certificato non si rileva se il progetto sia o meno conforme allo strumento urbanistico comunale vigente.

In sede di Conferenza di Servizi (cfr. paragr. 1) è stata discussa la questione della collocazione dell'intervento in un'area che il PTC ha originariamente individuato come **produttiva intercomunale** (comprensorio "Alta Vallesina") e che il PRG di Sassoferrato ha recepito, nella quale non è previsto l'intervento diretto, ma l'attuazione è subordinata alla stipula di un Accordo di Programma tra tutti i Comuni del comprensorio (Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga e Sassoferrato) e la Provincia.

In merito alle problematiche emerse, principalmente relative alle modalità di attuazione del predetto intervento, l'Ing. Ciccacci, Responsabile del IV Servizio Assetto ed Uso del Territorio di Codesto Comune, in sede di Conferenza di Servizi riteneva che *"la variante, peraltro non compatibile con i tempi di questo procedimento, non sia necessaria dal momento che gli impianti fotovoltaici vanno in deroga alle normative di settore e sono previsti in aree produttive"*. Si impegnava quindi *"a stralciare il sito in oggetto dall'area intercomunale, riconoscendo al progetto la conformità urbanistica previo assenso motivato degli altri Comuni"* (cfr. verbale).

Il Comune di Sassoferrato ha successivamente trasmesso due note: con la prima, registrata al *ns. prot. n. 92334 del 09/08/2011*, sostanzialmente ribadiva la posizione favorevole espressa in Conferenza di Servizi relativamente all'attuazione diretta dell'intervento in oggetto senza necessità di alcuna variante; con la seconda, registrata al *ns. prot. n. 106571 del 14/09/2011*, trasmetteva documento sottoscritto in data 07/09/2011 dai Sindaci dei quattro Comuni del Comprensorio, con il quale si esprimeva *"parere favorevole all'insediamento di campi fotovoltaici, all'interno dell'area produttiva a carattere sovra comunale D2/A ubicata in Loc. Monterosso di Sassoferrato, mediante iniziativa diretta, senza doversi prioritariamente ricorrere alla formalizzazione di un Accordo di Programma fra i comuni del comprensorio Alta Vallesina e la Provincia di Ancona"*.

Dato atto dei pareri favorevoli dei Comuni del comprensorio e richiamato il citato documento del Comune di Sassoferrato (*ns. prot. n. 92334 del 09/08/2011*) secondo il quale:

- *"l'impianto in oggetto ... non compromette la destinazione produttiva dell'area, occupandone solo una porzione di 45000 mq circa su 240000 mq circa, né tanto meno lo si può ritenere incompatibile rispetto alla destinazione urbanistica dell'area"*;
- *"un impianto fotovoltaico viene ritenuto dal D.Lgs. 387/2003 una realizzazione tecnologica con carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e non già un classico intervento edilizio che di questo non prende le caratteristiche peculiari (aumento del carico urbanistico, necessità di urbanizzazioni, oneri edificatori, ecc.), tra l'altro a carattere temporaneo..."*

la scrivente Area ha ritenuto di poter prevedere per il sito in progetto la realizzazione dell'impianto mediante intervento diretto, lasciando pertanto invariata la destinazione produttiva dell'area. Invariato rimane anche il carattere di intercomunalità, nonchè l'attuazione mediante intervento



indiretto, della restante area produttiva recepita nel PRG dal PTC, dal momento che tale problematica esula dal procedimento di Autorizzazione Unica in corso: ciò peraltro in ossequio all'accordo sottoscritto dai Comuni del comprensorio, secondo il quale "è gradita occasione per sollecitare la Provincia di Ancona di procedere alla stipula dell'Accordo di Programma per l'attuazione del comparto produttivo sovra comunale sito in loc. Monterosso stazione di Sassoferrato" (ns. prot. n. 106571 del 14/09/2011).

Tuttavia, dal momento che si intendono modificare le modalità attuative previste dal PRG nella zona, questo Ente ha ritenuto di dover procedere nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica in corso ad una variante urbanistica, come peraltro previsto dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, a norma del quale "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, ... che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico", sottolineando che la tipologia di modifica comporta un carattere non sostanziale della variante.

Al fine della definizione del procedimento autorizzativo, con nota ns. prot. n. 116736 del 03/10/2011, questo Ente ha chiesto al Comune di Sassoferrato di voler ratificare, con Deliberazione del Consiglio Comunale, il parere positivo già espresso in merito alla proposta di variante urbanistica al PRG vigente finalizzata alla realizzazione del progetto in oggetto.

Con nota pervenuta in data 10/11/2011 e registrata al ns. prot. n. 137979 del 11/11/2011, il Comune di Sassoferrato ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 20/10/2011, che ha ad oggetto l'insediamento di impianti fotovoltaici su area produttiva D2/A a carattere sovra comunale in loc. Monterosso Stazione mediante iniziativa diretta, con la quale il Consiglio "ratifica il documento sottoscritto in data 07/09/2011 dai Sindaci dei quattro Comuni del Comprensorio, con il quale si esprimeva parere favorevole all'insediamento di campi fotovoltaici, all'interno dell'area produttiva a carattere sovra comunale D2/A ubicata in loc. Monterosso Stazione di Sassoferrato, mediante iniziativa diretta dei Soggetti proponenti, senza doversi prioritariamente ricorrere alla formalizzazione di un Accordo di Programma fra i Comuni del Comprensorio Alta Vallesina e la Provincia di Ancona, in considerazione che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, i medesimi interventi sono soggetti ad autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

La Determinazione di cui il presente documento istruttorio è parte integrante costituisce variante al PRG comunale.

Poiché la variante in questione risulta motivata da precisi presupposti, quali un regime normativo *ad hoc* e la non necessità di una preventiva pianificazione attuativa per l'intervento, la sua validità è legata alla permanenza di tali condizioni, con conseguente **venir meno degli effetti alla scadenza della autorizzazione unica.**

Con nota registrata al ns. prot. n. 133502 del 04/11/2011, la Ditta ha verificato il rispetto delle distanze minime degli elementi di progetto dai confini dell'area in disponibilità con riferimento al Regolamento Edilizio Comunale e dichiara quanto segue:

"Nella rivisitazione finale del progetto non sono state alterate le distanze dai confini; tutte le installazioni di progetto rispettano i limiti minimi previsti dal REC riguardo la distanza dai confini dell'area in disponibilità; in particolare:

- *Per i pannelli: il REC non prevede alcuna distanza di rispetto; tuttavia nel progetto la distanza minima garantita è pari a 5ml;*
- *Per le cabine: come previsto dall'art. 63 del REC è stata rispettata la distanza di 20ml".*



4. ELETTRODOTTO DI COLLEGAMENTO

L'impianto sarà allacciato alla rete Enel tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente "Monterosso", uscente dalla cabina primaria AT/MT "Sassoferrato". Il progetto definitivo dell'elettrodotto di connessione prevede quanto segue:

"La progettazione definitiva riguarda una linea elettrica di distribuzione in MT 20 kV ad asservimento dell'impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 1800,00 kWp, codice TICA T0220628.

Si prevede di sostituire il palo P1 esistente con un nuovo sostegno palo 2 per le linee aeree dimensionato per resistere meccanicamente alle sollecitazioni previste dalle norme...Un secondo palo, definito con il numero 1 sarà installato ad una distanza di 10m dal 2. In questo modo si otterrà una configurazione entra-esce sulla linea MT esistente in modo da connettere l'impianto fotovoltaico.

La linea di connessione in MT sarà realizzata interrando due cavi tripolari in alluminio del tipo ARE4H5EX in XPLE di sezione $\phi 185 \text{ mm}^2$ alloggiati in due cavidotti doppia parete da $\phi 160 \text{ mm}$ ad una profondità di 1 m.

Lo scavo sarà effettuato lungo il confine e all'interno del terreno partendo dal nuovo palo 1 12/G/24 arrivando al secondo nuovo palo 2 12/G/24 proseguendo lungo il confine fino a costeggiare la strada per arrivare alla cabina MT/BT nel locale ENEL. Dopo aver posato i cavidotti, uno per ogni cavo, ed i cavi stessi, lo scavo sarà riempito con pietrisco e materiale di risulta".

La soluzione prevede la realizzazione di linea in cavo sotterraneo per 240 m.

5. TERRE E ROCCE DA SCAVO

In merito alla produzione di terre e rocce da scavo, la Ditta ha fornito le analisi relative a **tre campionamenti del terreno** (superficie scavo $420 \text{ mq} < 1000 \text{ mq}$ tra cavidotto e basamenti delle cabine) dai quali si evince l'**assenza di contaminazione per tutti i parametri** previsti alla Tab. 1 colonna B dell'allegato 5 alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e dichiara la **facoltà di avvalersi dell'art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006**, dal momento che il materiale scavato verrà totalmente utilizzato allo stato naturale per il successivo riempimento del tracciato per l'elettrodotto nell'ambito del cantiere. Il risultato delle analisi è la conformità del terreno ai limiti previsti.

Con le integrazioni *ns. prot. n. 66950 del 17/06/2011*, la Ditta ha prodotto la planimetria con i tracciati dei cavidotti interni al campo fotovoltaico, mentre con le integrazioni *ns. prot. n. 107424 del 15/09/2011* ha prodotto una planimetria dove vengono individuate le aree interessate dagli scavi, con relativo calcolo dei mq (**438 mq**), sezioni tipo e quantità scavata. La documentazione definisce poi sito di stoccaggio del terreno scavato, nonché le modalità del suo riutilizzo al medesimo stato naturale.

Ai fini del riutilizzo in situ ai sensi dell'art. 185 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 152/2006 delle terre e rocce da scavo, il numero di campioni da eseguire per le analisi va commisurato in relazione alla complessità ed estensione delle aree da scavare: la Ditta ha fornito le analisi relative a tre campionamenti del terreno per una superficie scavo $438 \text{ mq} < 1000 \text{ mq}$ tra cavidotto di connessione alla rete elettrica e basamenti delle cabine, senza calcolare l'estensione degli scavi relativi ai cavidotti interni al campo fotovoltaico (riportati nella sopra richiamata planimetria). In esito alla procedura di Verifica, si chiedeva pertanto di integrare il calcolo della superficie di scavo e della quantità scavata con i cavidotti interni, verificando che il numero dei campioni necessari fosse confermato.



Con nota registrata al ns. prot. n. 133502 del 04/11/2011, la Ditta ha aggiunto quanto segue:
“Le linee di collegamento elettrico all’interno delle stringhe si devono intendere aeree realizzate sotto pannello, quindi non interrate; di conseguenza la superficie di scavo individuata e già calcolata di 438 mq rimane invariata. Per maggiore chiarezza si veda la Tav. 11-i”.

6. PARERI E NULLA OSTA

Il Comune di Sassoferrato, con nota pervenuta in data 29/09/2011 ed assunta al protocollo provinciale n. 116511 del 30/09/2011, esprime il seguente parere preventivo:

“Facendo seguito a quanto già espresso in sede di Conferenza, si fa presente fin d’ora che nulla osta alla concessione dell’autorizzazione per apertura di nuovo passo carrabile necessario per l’accesso all’area di intervento, lungo la strada comunale del Fossattano di cui al n. 36 dell’elenco delle strade comunali extraurbane, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 4/37/6 del 12/04/1965, nel rispetto comunque delle relative prescrizioni che verranno indicate nell’atto autorizzatorio stesso, al momento del suo rilascio da parte di questo Ente”.

Multiservizi SpA, con nota pervenuta in data 28/07/2011 ed assunta al protocollo provinciale n. 87148 del 29/07/2011, comunica che *“sull’area interessata dalla realizzazione dell’impianto non esistono condotte idriche gestite da questa Società. Lungo la strada comunale Monterosso Stazione – Fossa, comunque, è presente una condotta idrica pubblica di adduzione. A tale proposito si allega una planimetria (agli atti di questo Ufficio, ndr) con la condotta idrica evidenziata in giallo”.*

Metema Gestioni srl, con nota pervenuta in data 28/07/2011 ed assunta al protocollo provinciale n. 87115 del 29/07/2011, comunica quanto segue:

- *Nell’area, interessata dall’intervento fotovoltaico in progetto, non sono presenti impianti di distribuzione gas della Metema Gestioni srl;*
- *Le condotte di distribuzione del gas, nella frazione di Monterosso Stazione, interessano esclusivamente le strade (comunali e provinciali) interne al centro abitato;*
- *Eventuali interferenze dell’elettrodoto pertinente al campo fotovoltaico dovranno essere risolte in conformità a quanto previsto dal DM 16/04/2008.*

Per quanto sopra, nulla osta da parte della scrivente la realizzazione del progetto esaminato”.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, con nota pervenuta in data 22/07/2011 ed assunta al protocollo provinciale n. 85545 del 25/07/2011, prende atto che gli interventi proposti non ricadono in aree formalmente tutelate per il loro interesse archeologico ed esprime parere favorevole alla loro realizzazione *“a condizione che, come previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004, vengano denunciate entro le ventiquattro ore eventuali scoperte fortuite”.*

Telecom Italia SpA, con nota pervenuta in data 28/07/2011 ed assunta al protocollo provinciale n. 87127 del 29/07/2011, comunica che *“non è emersa la presenza di nostri impianti nell’area interessata dai lavori”.*

Snam Rete Gas, con nota pervenuta in data 09/08/2011 ed assunta al protocollo provinciale n. 92343 del 09/08/2011, informa che *“i lavori segnalati non interferiscono con i ns. impianti”.*

L’Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea, con nota pervenuta in data 01/09/2011 ed assunta al protocollo provinciale n. 101534 del 02/09/2011, comunica che *“l’intervento non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con*



servitù prediali o Militari (ex L. 898/76) a loro servizio. Pertanto nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento".

Il Dirigente del Settore I – Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche - della Provincia di Ancona, con Determinazione n. 618 del 06/10/2011 prende atto, ai sensi della LR 19/88 e ss.mm.ii. art. 5 comma 2, della realizzazione del raccordo con la linea elettrica Enel Distribuzione SpA dalla fonte di produzione di energia elettrica (fotovoltaico – T0220628). L'Atto prevede la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ai sensi di legge, variante al PRG del Comune di Sassoferrato.

7. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Visti i pareri ed i nulla-osta, si esprime **parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto**, con le azioni di mitigazioni previste dal progetto e con le seguenti prescrizioni:

- Realizzare l'intervento in progetto secondo quanto indicato negli elaborati progettuali depositati, allegati al provvedimento quale sua parte integrante;
- Realizzare l'intervento in progetto secondo quanto indicato nelle prescrizioni in esito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
- Realizzare le opere di mitigazione della fascia verde Green-way osservando le fasce di rispetto di cui all'art. 26 commi 6, 7 e 8 del Regolamento al Codice della Strada (DPR 495/92), producendo relativa planimetria da depositare prima dell'avvio dei lavori:
 6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
 7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
 8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
- Rispettare le prescrizioni che verranno indicate nell'atto autorizzatorio per l'apertura di nuovo passo carrabile necessario per l'accesso all'area di intervento, lungo la strada comunale del Fossattano di cui al n. 36 dell'elenco delle strade comunali extraurbane, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 4/37/6 del 12/04/1965 (cfr. paragr. 6 del presente documento, Comune di Sassoferrato);
- Tenere nella dovuta considerazione la presenza, lungo la strada comunale Monterosso Stazione – Fossa, di una condotta idrica pubblica di adduzione (cfr. paragr. 6 del presente documento, Multiservizi SpA);
- Eventuali interferenze dell'elettrodotto pertinente al campo fotovoltaico dovranno essere risolte in conformità a quanto previsto dal DM 16/04/2008 (cfr. paragr. 6 del presente documento, Metema Gestioni srl).
- Come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, eventuali scoperte fortuite dovranno essere denunciate ventiquattro ore (cfr. paragr. 6 del presente documento, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche).



- Ripristinare, a lavori ultimati, le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto.
- La manutenzione della copertura vegetale dell'area interessata dall'impianto, durante la fase di esercizio, dovrà essere effettuata escludendo l'uso di prodotti chimici diserbanti;
- Gli scavi necessari per la messa in opera delle cabine e dei cavidotti dovranno essere effettuati limitando al minimo la movimentazione dei terreni ed evitando eventuali modifiche dell'attuale profilo del terreno.

Si rammenta, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in caso di dismissione dell'impianto, l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico della ditta esercente; pertanto prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, a favore del Comune di Sassoferrato, di importo pari ad **Euro 126.000** in garanzia dei costi da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi.

Si stabilisce inoltre che l'autorizzazione avrà durata di anni 20 a decorrere dalla data di inizio lavori, che dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto e dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima. La presente autorizzazione potrà essere prorogata su richiesta dell'interessato da presentarsi almeno 1 anno prima della sua scadenza.

Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni è causa di decadenza dalla autorizzazione unica.

8. ELENCO ELABORATI

Prot. n. 133502 del 04/11/2011

- Tav. 1-i Inquadramento territoriale;
- Tav. 2-i Opere di mitigazione – Progetto del verde;
- Tav. 2A-i Opere di mitigazione – Dettagli schermatura alberata centrale impianto;
- Tav. 3-i Opere di mitigazione – Dettagli del parco;
- Tav. 4-i Inserimento paesaggistico - Intervisibilità;
- Tav. 5-i Fotoinserimenti;
- Tav. 6-i Stato di fatto – Schema planimetrico e sezioni;
- Tav. 7-i Progetto – Schema planimetrico e sezioni;
- Tav. 8-i Illuminazione e videosorveglianza – Accessi – Particolari recinzione, strutture di sostegno, pali illuminazione e videocontrollo;
- Tav. 9-i Particolari cabine prefabbricate;
- Tav. 10-i Schema elettrico unifilare;
- Tav. 11-i Planimetria cavidotti interni;
- Tav. 13-i Analisi del cumulo degli impatti mediante sovrapposizione dei bacini visuali con indicazione dei punti sensibili e relativi fotoinserimenti;
- Tav. 14-i Planimetria relativa ad aree di scavo e quantità;
- Tav. 15-i Opere di mitigazione – Fotoinserimenti relativi ad accrescimenti intermedi;
- Tav. 16-i Carta della rete di deflusso idrico superficiale;
- Relazione tecnica di calcolo carichi agenti e determinazione della profondità di infissione dei pali - i;
- Computo metrico opere di mitigazione e arredi per area ciclo pedonale – i;
- Analisi del terreno e dichiarazione relativa alla facoltà di avvalersi dell'art. 185 comma 1 lettera c del D.Lgs. 152/2006 – i;



- Sintesi non tecnica - i;
- Relazione tecnica impianto fotovoltaico - i;
- Computo metrico estimativo – Realizzazione dell’opera – i;
- Computo metrico estimativo – Piano di dismissione dell’opera – i;
- Descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti – Analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento a livello locale – i;
- Stralcio PRG – Stralcio NTA – Estratto di mappa catastale – visure – i;
- Relazione botanico – vegetazionale e faunistica;
- Relazione geologica – idrogeologica.

Prot. n. 66950 del 17/06/2011

- Dichiarazione sulla non interferenza dell’intervento con sottoservizi presenti;
- Conto economico (dichiarazione di non necessità).

Prot. n. 54814 del 24/05/2011

- Progetto definitivo elettrodotto di connessione alla rete Enel.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Ancona, 21/01/2008


Protocollo 2008/ A 2357
Collegato: 2008/A1848

Alla

Provincia di Ancona
Settore VII Assetto del Territorio e
difesa del suolo U.O.S. VIA
Via Menicucci l'Uziano n. 44
60100 Ancona

Rif. Vs. 374 0

All. vari




Oggetto: Autorizzazione impianto di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico della società Cooperativa San Romualdo a.r.l. nel comune di Fabriano (AN) – loc. Valdicastro – Convocazione conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003

In riferimento alla nota a margine citata, con la presente lo scrivente ufficio informa codesto Ente che non potrà partecipare alla conferenza dei servizi convocata per il giorno 28 gennaio 2008 per esaminare il progetto presentato dalla ditta in oggetto.

Nel merito, si fa presente che, per quanto attiene esclusivamente l'aspetto tecnico-fiscale di cui questo Ufficio è competente, la società, una volta venuta in possesso della prevista autorizzazione unica, dovrà ottemperare alle prescrizioni tecnico-fiscali riportate nella nota del 23.11.2004 già trasmessa da questo ufficio per la Regione Marche, integrata dalla successiva nota del 22 agosto 2007, prot. A24521, già in possesso di codesto Ente.

Pertanto, qualora questo Ufficio non possa partecipare alle future Conferenze di Servizio che codesto Ente convocherà nell'ambito delle proprie competenze, anche per altre società che richiederanno l'autorizzazione per la gestione di impianti analoghi, si ritiene che le suddette indicazioni di carattere generale possano essere ugualmente acquisite agli atti nell'ambito delle Conferenze medesime.

Per qualsiasi chiarimento inerente l'applicazione delle suddette norme, la ditta potrà comunque rivolgersi allo scrivente ufficio.



Il Direttore Reggente dell'Ufficio
Dottor Ubaldo Testini



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Ufficio delle Dogane di Ancona

Protocollo

A24521

Collegati

nota UTF/AN n. 59528 del 23/11/2004

Rit.

Allegati

Ancona,

Spett.le

REGIONE MARCHE

Dipartimento Sviluppo Economico
Servizi alle Imprese

Via Tiziano n. 44
60125 Ancona (AN)

c.a. Ing. Calvarese

OGGETTO: *Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – Novità introdotte al T.U. delle Accise dal D.Lgs. n. 26/2007.*

A far data dal 1° giugno 2007, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 26/2007, con cui è stata attuata la Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, e quindi anche dell'elettricità, al Testo Unico delle Accise (TUA), approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, sono state apportate delle sostanziali modifiche.


Alla luce di tali evoluzioni normative, si ritiene utile segnalare a codesta Regione le novità che interessano gli adempimenti fiscali a carico degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in modo da fornire elementi utili alle apposite Conferenze di Servizio che verranno convocate per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, qualora non sarà possibile allo scrivente Ufficio delegare un proprio rappresentante.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni del TUA, fermo restando che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW non è sottoposta ad accisa, la procedura amministrativa che l'esercente deve intraprendere per la regolarizzazione della propria posizione fiscale si diversifica a seconda della destinazione finale dell'energia elettrica prodotta. Nello specifico, le possibili situazioni che di norma possono presentarsi nell'esercizio di un tale impianto, in relazione alle diverse destinazioni dell'energia elettrica, sono le seguenti:


- 1) L' esercente cede l'energia elettrica prodotta in blocco ad un ulteriore soggetto che procederà a cederla e fatturarla ai consumatori finali;
- 2) L' esercente cede e fattura l'energia elettrica prodotta direttamente ai consumatori finali;
- 3) L' esercente utilizza, anche in parte, per usi propri l'energia elettrica prodotta.

Nel caso di cui al **punto 1)**, in virtù di quanto stabilito dall'art. 53-bis, comma 1, del TUA, l' esercente, contestualmente all'avvio della propria attività, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Ancona che provvederà a rilasciare, ai soli fini statistici, un Codice Ditta che deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. Tale dichiarazione, da consegnare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, deve essere redatta sulla base dei dati forniti dai contatori di produzione e di cessione, delle quali apparecchiature l' esercente deve comunicare all'Ufficio delle Dogane di Ancona gli elementi identificativi e le caratteristiche tecniche. Il possesso del Codice Ditta sopra indicato, non comportando il rilascio di una licenza fiscale di esercizio, esclude l'obbligo di versare il diritto annuale di licenza.

Nei casi di cui al **punto 2)** e al **punto 3)**, in virtù di quanto stabilito dall'art. 53, comma 7, del TUA, l' esercente è tenuto a realizzare l'impianto in conformità alle prescrizioni tecnico-fiscali, già illustrate a codesta Regione nella precedente nota prot. UTI/AN n. 59528 del 23/11/2004. In tale eventualità, inoltre, per la successiva attivazione dell'impianto, l' esercente deve richiedere all'Ufficio delle Dogane di Ancona il rilascio della licenza fiscale di esercizio, secondo le modalità esposte a codesta Regione nella menzionata nota, avendo cura di rispettare, durante l'esercizio dell'impianto, tutti gli adempimenti evidenziati nella medesima nota.

A handwritten signature is written over a circular stamp. The signature is somewhat illegible but appears to start with 'F. 2'. The stamp is a simple circle with some text inside that is not clearly legible.

Il Direttore reggente dell'Ufficio
Dott. Umberto Testini

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The signature is 'Federico Sgarbi'. The stamp contains the name 'Federico Sgarbi' and some other illegible text.



AGENZIA
DELLE
DOGANE

Ancona, 23/11/2004

Protocollo 53528

Att. nota n. 39260 del 14/10/2004

Allegati: 1

Alla Regione Marche
Dipartimento Sviluppo Economico
Servizi alle Imprese
v. Tiziano, 44
60125 Ancona
c.a. Ing. Calvarese

Oggetto: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Applicazione art. 12 D. L.vo 29/12/2003, n. 387.

Con riferimento alla nota a margine, si comunica che per inderogabili impegni di servizio non è stato possibile inviare alcun rappresentante di questo Ufficio alla Conferenza dei Servizi indetta da codesto Dipartimento per il giorno 26 ottobre 2004, riguardante l'istruttoria di una istanza presentata da una società ed intesa a realizzare una centrale idroelettrica nel territorio regionale.

Pertanto, non potendo escludere che i suddetti impedimenti si verifichino anche in futuro, si riepilogano di seguito gli adempimenti che devono comunque essere ottemperati dagli esercenti officine di produzione di energia elettrica, affinché, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione unica in oggetto, possano perfezionare il procedimento fiscale di competenza di questo Ufficio, derivante dall'applicazione del T.U. delle accise, approvato con D. L.vo 26/10/1995, n. 504.

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica devono essere progettati e realizzati in conformità alle prescrizioni tecnico-fiscali, sinteticamente riepilogate nell'allegato foglio informativo, ferma restando la disponibilità ad esaminare eventuali problematiche progettuali che le società istanti vorranno sottoporre all'attenzione di questo Ufficio;
2. sulla base dell'autorizzazione unica ottenuta, le società titolari dell'esercizio degli impianti dovranno presentare a questo Ufficio la documentazione indicata nel suddetto foglio informativo, affinché possa essere disposta la verifica tecnica prevista dall'art. 53 del TU delle accise;
3. a seguito dell'esito positivo della suddetta verifica tecnica, o dell'avvenuta ottemperanza ad eventuali prescrizioni che in tale sede potranno essere impartite, sarà infine assegnato il "codice di via", necessario all'esercente per poter correttamente adempiere ai propri obblighi connessi con i vigenti regimi impositivi sull'energia elettrica.

A. Di...
Ing. Calvarese

UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA, DEL TERRITORIO MARCHE E DELL'ABRUZZO, MARCHE E ABRUZZO
UFFICIO DEL CERCA DI INIZIATIVA DI ANCONA



OGGETTO: Prescrizioni tecnico fiscali per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativa documentazione da presentare per l'ottenimento del "codice ditta".
Applicazione T.U. delle accise, approvato con D. L.vo 26/10/1995, n. 504 (TUA).

1. Prescrizioni tecnico fiscali per la realizzazione degli impianti
 - a) Traggono la fonte normativa dall'art. 58 del T.U.A.;
 - b) In maggior parte sono previste da prassi amministrativa (circolare n. 370/VIII del 15/12/1953 dell'ex Direzione Generale delle Dogane ed II.II. e successive), integrata dalla prassi tecnica;
 - c) l'energia elettrica prodotta deve essere quantificata con apposito gruppo di misura fiscale (contatore e relativi riduttori) munito di certificati di taratura (uno per ogni singolo componente del gruppo ed uno relativo all'insieme contatore + riduttori) redatti da un Ente o Società appositamente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane o dall'ex Ministero delle Finanze, i cui esemplari in bollo dovranno essere allegati alla denuncia di officina di cui al successivo punto 2.a);
 - d) il circuito di misura della produzione deve essere derivato a monte di qualsiasi interruttore e/o diramazione di impiego;
 - e) le derivazioni del circuito di misura e gli strumenti costituenti il gruppo di misura devono essere installati in posizioni facilmente accessibili ed il contatore fiscale deve essere ancorato in maniera stabile ad una parete o supporto privo di vibrazioni;
 - f) il circuito elettrico di interesse fiscale deve essere realizzato in modo da renderne possibile la protezione mediante suggellamento. Tale circuito è costituito dai cavi di potenza in uscita dall'alternatore fino alle derivazioni per la misura e da queste fino al gruppo di misura; per le centrali che producono energia elettrica a tensioni superiori a 600 V la protezione fiscale è invece limitata al solo circuito di misura, a partire dalle derivazioni sui cavi di potenza. Ad ogni buon conto si riportano di seguito alcuni pratici suggerimenti:
 - il carter dell'alternatore deve essere predisposto per il suggellamento mediante fori su alcune viti di fissaggio (solo per tensioni inferiori a 600 V) ;
 - i cavi di potenza in uscita dal carter dell'alternatore fino alle derivazioni di misura devono essere ricoperti da tubo in gomma continuo o protetti da appositi pannelli suggellabili, anche in plexiglas (solo per tensioni inferiori a 600 V);
 - l'alloggiamento dei riduttori di misura deve essere realizzato in modo tale da permettere la lettura delle relative targhette ed il loro successivo suggellamento;
 - il circuito di misura deve essere dotato di morsettiera di controllo suggellabile (tipo ARCUDI) da inserire a monte del contatore;
 - sul circuito di misura non devono essere inseriti dispositivi di interruzione di qualsiasi genere (fusibili, interruttori, ecc.);
 - i conduttori del circuito di misura relativi ad ogni singola fase (derivazioni amperometriche e voltmetriche) ed al neutro devono essere di colore diverso.

2. Documentazione necessaria per l'effettuazione della verifica tecnica (art. 53 del TUA) ed il rilascio del "codice ditta"

- a) Denuncia di officina, in duplice esemplare, da redigere sugli stampati mod. M-bis 1. Detti stampati devono essere compilati in tutte le loro parti, firmati dal legale rappresentante della ditta in 1° e 3° pagina, allegando agli stessi:
- lo schema elettrico unificare dell'impianto, in duplice esemplare, nel quale dovranno essere particolarmente evidenziati il circuito di interesse fiscale e le posizioni delle apparecchiature costituenti il gruppo di misura della produzione, nonché gli eventuali impieghi interni ed esterni dell'energia elettrica prodotta ed il punto di consegna sulla rete esterna;
 - i certificati di taratura in bollo del gruppo di misura fiscale della produzione di cui al precedente punto 1.b). Nel caso in cui gli stessi vengano trasmessi nel termine massimo consentito di un anno dall'installazione, dovrà essere presentata immediatamente, a firma del titolare dell'officina, una dichiarazione, di conformità dei misuratori alle norme I.E.C. n° 521 del 1976 (aggiornamento 1988) per i misuratori di energia attiva di classe 0,5 - 1 e 2 ed alle norme C.F.I. 13 - 13, edizione 1982, fascicolo 564 "Norme per i contatori elettrici ad induzione di energia attiva classe 2";
- b) dichiarazione della presumibile produzione di energia elettrica annuale e delle eventuali quote utilizzate dall'autoproduttore, o da soggetti terzi qualificabili come consumatori finali, in usi sottoposti ad imposizione;
- c) copia, od estremi, dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione a norma dell'art. 12 del D. L.vo 29/12/2003, n. 387;
- d) copia del certificato di iscrizione alla CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione alla medesima CCIAA, la ragione sociale e la partita IVA;
- e) qualora l'energia elettrica prodotta venga impiegata dallo stesso autoproduttore anche in usi sottoposti ad imposizione e/o dal medesimo ceduta a soggetti terzi qualificabili come consumatori finali, deve essere trasmessa la documentazione attestante l'avvenuta prestazione della cauzione prevista dall'art. 57 del TUA, pari ad 1/12 dei tributi complessivamente dovuti in un anno, da calcolare sulla base dei presumibili consumi indicati nella predetta dichiarazione e delle vigenti aliquote dell'imposta erariale di consumo e dell'addizionale di cui al DL 511/88, tenendo conto, per quest'ultima, delle specifiche aliquote stabilite dalle singole Province;
- f) istanza in carta semplice intesa ad ottenere il rilascio del codice ditta;
- g) ricevuta del versamento di C 23,24 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza (Ancona c.c.p. n° 3632, Ascoli P. c.c.p. n° 1610, Macerata c.c.p. n° 3616, Pesaro U. c.c.p. n° 7633) con causale "diritto di licenza officina di energia elettrica" ed imputazione al capo I° - capitolo 1419;
- h) istanza in carta semplice intesa ad ottenere la vidimazione del registro per l'annotazione delle letture del contatore fiscale della produzione di energia elettrica, avendo cura di allepare un registro appositamente predisposto.

Il Direttore f.f.
Ing. Americo EUGENI

